

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 512)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e Belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1964 (V. Stampato n. 499)

d'iniziativa dei deputati BUTTE', COLOMBO Vittorino, **BUZZI, RAMPA, BIASUTTI, PERDONA', COLLEONI, ROMANATO, BERTE', GITTI, TITOMANLIO** Vittoria, **CAIAZZA, MIOTTI CARLI** Amalia, **FABBRI** Francesco, **BORGHI e ISGRO'**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 1964*

Ammissione agli istituti tecnici dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe possono accedere, attraverso prove integrative di italiano e di matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.